

La Repubblica ceca non ha ancora comunicato alla Commissione di aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi agli artt. 8, 9, 13, 15-18 e 20, nn. 2-4, della direttiva 2003/41/CE, così da adempiere agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 22, n. 1, di tale direttiva. La Commissione ritiene che la Repubblica ceca non abbia adottato le misure che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte, causa C-343/08, Commissione/Repubblica ceca. Ai sensi dell'art. 260, n. 2, del TFUE, se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte, precisando nel contempo l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. In base al metodo stabilito nella Comunicazione della Commissione 13 dicembre 2005, SEC(2005) 1658, applicazione dell'articolo 228 del trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di condannare la Repubblica ceca al pagamento della somma forfettaria e della penalità secondo gli importi indicati nelle conclusioni.

(¹) GU L 235, pag. 10.

(²) Non ancora pubblicata nella Raccolta.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) il 19 maggio 2011 — Hrsito Bynakov/Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (Segretario generale del Ministero degli Interni)

(Causa C-249/11)

(2011/C 232/28)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Hrsito Bynakov

Convenuto: Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (Segretario generale del Ministero degli Interni)

Questioni pregiudiziali

1) Se, tenuto conto delle circostanze della causa principale, il principio di leale cooperazione sancito dall'art. 4, n. 3, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con gli artt. 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, imponga di applicare una disposizione nazionale di uno Stato membro, come quella di cui si tratta nella causa principale — che consente l'abrogazione di un atto amministrativo definitivo allo scopo di porre fine ad una violazione di un diritto fondamentale constatata mediante sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, quando si tratti di un diritto riconosciuto anche dal diritto dell'Unione europea, quale il diritto alla libera circolazione dei cittadini degli Stati membri — anche con riferimento all'interpretazione fornita mediante una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente alle norme del diritto

dell'Unione riguardanti le limitazioni all'esercizio del diritto medesimo, quando l'abrogazione dell'atto amministrativo stesso sia necessaria per porre fine a tale violazione.

2) Se dall'art. 31, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE (¹), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 (²) ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, consegua che, qualora uno Stato membro abbia previsto nel suo diritto nazionale un procedimento di riesame di un atto amministrativo che limiti il diritto riconosciuto dall'art. 4, n. 1, della citata direttiva, l'autorità amministrativa competente sia obbligata, su istanza del destinatario dell'atto in questione, a riesaminarlo e a verificarne la legittimità, tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano le condizioni e le limitazioni di esercizio di tale diritto, per garantire che la limitazione applicata al diritto stesso non sia sproporzionata al momento dell'adozione della decisione sul riesame, quando l'atto amministrativo che ha imposto la limitazione sia, in tale momento, già divenuto definitivo.

3) Se le disposizioni dell'art. 52, n. 1, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e quelle dell'art. 27, n. 1, della direttiva 2004/38, ostino all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede l'applicazione di una limitazione al diritto alla libera circolazione di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, nell'ambito dell'Unione stessa, solo in ragione della sussistenza di un debito non garantito superiore ad un determinato importo stabilito dalla legge, nei confronti di un soggetto privato, nella fattispecie una società commerciale, in relazione ad un procedimento esecutivo pendente per il recupero del credito stesso e senza tener conto della possibilità, prevista dal diritto dell'Unione, che un'autorità di un altro Stato membro proceda a tale recupero.

(¹) GU L 158, pag. 77.

(²) Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság (Ungheria) il 25 maggio 2011 — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi

(Causa C-254/11)

(2011/C 232/29)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Legfelsőbb Bíróság

Parti

Ricorrente in cassazione: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

Resistente in cassazione: Oskar Shomodi

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 5 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 1931 ⁽¹⁾ (regolamento sul traffico frontaliero locale), che fissa in tre mesi la durata massima autorizzata di ciascun soggiorno ininterrotto — tenuto conto, in particolare, dell'art. 2, lett. a), e dell'art. 3, n. 3, del suddetto regolamento — debba essere interpretato nel senso che il regolamento permette molteplici ingressi e uscite e un soggiorno massimo ininterrotto della durata di tre mesi, nel quadro degli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e Stati terzi in virtù dell'art. 13, di modo che, prima della scadenza del periodo di soggiorno di tre mesi, il residente frontaliero che disponga di un lasciapassare per traffico frontaliero locale può interrompere la continuità del soggiorno ininterrotto e, dopo aver attraversato di nuovo il confine, disporre nuovamente del diritto di soggiorno ininterrotto per tre mesi.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si possa considerare come interruzione della continuità del soggiorno ai sensi dell'art. 5 del regolamento sul traffico frontaliero locale il caso in cui l'ingresso e l'uscita avvengano nello stesso giorno o in giorni consecutivi.
- 3) Nel caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda, di quale lasso di tempo oppure di quale ulteriore criterio occorra tener conto, in ragione dell'art. 5 del regolamento sul traffico frontaliero locale, per dimostrare l'avvenuta interruzione della continuità del soggiorno ininterrotto.
- 4) Nel caso di risposta negativa alla prima questione, se la disposizione che autorizza un soggiorno ininterrotto della durata massima di tre mesi, contenuta all'art. 5 del regolamento sul traffico frontaliero locale, possa essere interpretata nel senso che occorre sommare i periodi di tempo decorsi nel corso dei molteplici ingressi e uscite e che, a norma dell'art. 20, n. 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 19) — e di qualunque altra norma regolante lo spazio di Schengen —, nel caso tale somma raggiunga i novantatré giorni (tre mesi), il lasciapassare per traffico frontaliero locale non dia diritto ad alcun periodo di soggiorno aggiuntivo nei sei mesi calcolati a partire dal primo ingresso.
- 5) Nel caso di risposta affermativa alla quarta questione, se per il calcolo complessivo si debba tener conto degli eventuali ingressi e uscite multipli avvenuti in giornata, così come degli eventuali ingressi e uscite singoli che abbiano avuto luogo nello stesso giorno, e quale metodo di calcolo occorra impiegare».

⁽¹⁾ Regolamento che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 26 maggio 2011 — Kremikovtsi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Causa C-262/11)

(2011/C 232/30)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Kremikovtsi AD

Convenuta: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'accordo europeo di associazione, e in particolare le decisioni del Consiglio d'associazione UE-Bulgaria, siano applicabili agli aiuti di Stato concessi prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea ai sensi delle disposizioni dell'accordo citato, e in particolare ai sensi dell'art. 9, n. 4 del protocollo n. 2, qualora la valutazione dell'incompatibilità dell'aiuto di Stato in tal modo concesso avvenga successivamente all'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea. Nel caso di soluzione affermativa di tale questione, è necessaria la seguente interpretazione:
 - a) Se l'art. 3, n. 2, del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, debba essere interpretato nel senso che solo la Commissione europea può accertare se il programma di ristrutturazione e i piani di cui all'art. 2 del protocollo aggiuntivo siano stati attuati integralmente e soddisfino i requisiti di cui all'art. 9, n. 4, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo. Nel caso di soluzione negativa di tale questione, è necessaria la seguente interpretazione:
 - b) Se l'art. 3, n. 3, del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, debba essere interpretato nel senso che l'autorità nazionale competente della Repubblica di Bulgaria ha il diritto di adottare una decisione concernente il recupero di un aiuto di Stato che non soddisfa i requisiti di cui all'art. 9, n. 4, del protocollo